



2025 FASCICOLO III

Simone Scagliarini

**La Corte alza la posta in gioco sulle misure di contenimento
della dipendenza da azzardo**

8 settembre 2025



Simone Scagliarini
**La Corte alza la posta in gioco sulle misure di contenimento
della dipendenza da azzardo***

SOMMARIO: 1. La posta in gioco: la norma impugnata e la sua effettiva illegittimità. – 2. La Corte rilancia: alcuni discutibili argomenti espressi in motivazione. – 3. La fine del gioco: un pericoloso precedente a favore del banco.

ABSTRACT: *In its decision 104/2025, the Constitutional Court declares the constitutional illegitimacy of the prohibition to offer in public establishments devices that allow access to gambling platforms. While agreeing with the merits of the decision, the operative part of which could in any case have upheld the prohibition on devices intended exclusively for gaming, the ruling contains ultraneutral and dangerous arguments, in that it legitimises the spread of gaming and aligns itself with the legislative trend towards ever greater liberalisation of the sector, to the serious detriment of the individual player's and public health.*

1. La posta in gioco: la norma impugnata e la sua effettiva illegittimità

Con la sentenza [n. 104 del 2025](#) la Corte costituzionale aggiunge un nuovo tassello al puzzle che va componendo, invero da tempo risalente e non sempre in modo coerente, con la sua giurisprudenza in tema di gioco d'azzardo¹. E se, nel caso specifico, la soluzione finale cui essa perviene può essere, in linea di massima, condivisibile, non altrettanto può dirsi per la motivazione del provvedimento, che contiene alcune pericolose affermazioni, peraltro, a mio avviso, non solo discutibili, ma anche superflue rispetto al fine di pervenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale.



* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Simone Scagliarini è Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Il presente saggio è stato elaborato nell'ambito del progetto PRIN «*Regulatory tools for the prevention and fight against gambling in the digital age*», codice progetto: 202278PA4P (CUP E53D23022110006), Decreto di finanziamento del MUR n. 1436 del 13/09/2023, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma NextGeneration EU all'interno del Piano "PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2 Investimento 1.1 "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)" del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

¹ Una ricostruzione di tale percorso, con l'individuazione delle fasi in cui esso può essere articolato, è stata di recente effettuata da M. PERINI, [Evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di giuoco con vincita di denaro](#), in [Consulta OnLine](#), Studi, II/2024, 589 ss., cui rinvio anche per ulteriori riferimenti bibliografici.



Nello specifico, il giudizio definisce due questioni sollevate in via incidentale con riferimento, rispettivamente, al comma 3/*quater* dell'art. 7 del decreto legge n. 185 del 2012 (cd. "decreto Balduzzi"), aggiunto dal Parlamento in sede di conversione, e all'art. 1, comma 923, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Con la prima di esse, oggetto di due distinte ordinanze della Corte di Cassazione, era lamentata la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nonché dell'art. 117, primo comma, in riferimento alle norme di cui all'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, inerenti alla libertà di iniziativa economica e al diritto di proprietà, per il fatto di prevedere il divieto, per qualunque pubblico esercizio, di mantenere e porre a disposizione degli utenti dispositivi attraverso i quali fosse possibile accedere a piattaforme di gioco online, senza distinguere tra quelle regolarmente autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quelle, al contrario, illegali, determinando, per tale via, una eccessiva ed irragionevole limitazione, a parere del giudice *a quo*, di tale diritto di libertà.

L'altra questione, invece, sollevata, oltre che nelle medesime ordinanze della Suprema Corte, anche dal Tribunale di Viterbo, si appuntava sulla correlata norma sanzionatoria, la quale prevedeva un automatismo di pena a fronte della violazione della disciplina sostanziale di cui sopra, senza lasciare alcun margine alla discrezionalità dell'autorità preposta all'irrogazione della sanzione stessa, pur potendo le fattispecie presentare gradi di offensività tra loro assai differenziati. I parametri invocati erano i medesimi.

Nella sentenza in commento, la Corte, dopo aver unificato i giudizi stante l'identità della materia ivi trattata e l'innegabile connessione tra tutti i processi *a quibus*, risponde esclusivamente alla prima delle questioni sollevate. E questo in quanto l'accoglimento di essa comporta già di per sé la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria, di modo che risulta così assorbita ogni altra questione vertente esclusivamente su quest'ultima per presunti profili ulteriori di illegittimità, dei quali, pertanto, in questa sede non mi occuperò.

Ora, *in parte qua*, le ordinanze della Cassazione, a ben vedere, erano formulate in modo assai semplice e lineare: poiché la disposizione impugnata giungeva a vietare la mera messa a disposizione del pubblico di qualunque dispositivo atto alla navigazione in rete, persino da parte di esercizi, quali gli *Internet point*, per i quali questo rappresenta il *core business* dell'attività aziendale, essa appariva manifestamente sproporzionata rispetto alla sua *ratio*, ovvero quella di limitare l'offerta di gioco (e conseguentemente il rischio di diffusione del disturbo d'azzardo patologico) al fine di tutelare la salute individuale e pubblica. In questa prospettiva – e solo rispetto a questo argomento, cui la Corte non dedica che un fugace cenno nel punto 6.5 del *Considerato in diritto*² – si può convenire con la soluzione cui la Consulta è giunta. Non vi è chi non veda, infatti, come in questo caso la restrizione che la libertà di

² Laddove si legge che «la disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente».



iniziativa economica va a subire appaia eccessiva, giacché viene vietata l'offerta di uno strumento per il solo fatto che potenzialmente, tra gli innumerevoli usi ai quali potrebbe essere destinato, ci sia anche quello della pratica del gioco. Sennonché, pur concordando entro questi limiti sulla conclusione sostanziale cui il giudice delle leggi è pervenuto, mi pare che esso avrebbe forse potuto adottare un diverso dispositivo, attraverso un accoglimento parziale, dichiarando l'illegittimità della disposizione nella parte in cui si riferisce ai dispositivi diversi dai *totem*, ovvero quegli apparecchi, che la Corte stessa dimostra di conoscere richiamandoli al punto 6.3 del *Considerato in diritto*, i quali prevedono *by default* quale unico utilizzo quello, per l'appunto, del gioco. In questo modo, essa avrebbe rimosso il *vulnus* alla Carta fondamentale, contenendo l'impatto ablatorio della propria pronuncia e mantenendo quella parte di disposizione per la quale non si profila l'irragionevolezza derivante dalla mancanza di proporzione tra lo scopo perseguito e la misura legislativamente introdotta.

Il giudice delle leggi, tuttavia, in luogo di questa semplice soluzione, che avrebbe potuto discendere *de plano* dal *petitum* della Suprema Corte, ha preferito diffondersi in un'argomentazione più elaborata, finendo però così per introdurre nella pronuncia quegli ulteriori e non condivisibili, ed anzi pericolosi, argomenti cui accennavo in precedenza.

2. La Corte rilancia: alcuni discutibili argomenti espressi in motivazione

Prima ancora di pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, la Consulta ritiene utile premettere una ricostruzione del contesto normativo di riferimento, cui essa provvede nel punto 4 del *Considerato in diritto*, nella quale si leggono alcune considerazioni sicuramente condivisibili e pregevoli.

Così è, ad esempio, per l'elencazione degli interessi costituzionali coinvolti, laddove è apprezzabile in particolare il richiamo alla tutela della salute non solo individuale del giocatore, ma anche *collettiva*, giacché, in effetti, a fianco di un soggetto che sviluppi una dipendenza da gioco, a subirne l'impatto è anche la sua sfera familiare ed amicale, che è inevitabilmente coinvolta e costretta a patire le conseguenze, *in primis*, ma non esclusivamente, economiche di questa *addiction* comportamentale³.

Parimenti condivisibile è l'esplicitazione di un diretto collegamento tra l'ampliamento dell'offerta del gioco e «la progressiva diffusione del fenomeno del gioco di azzardo patologico», sebbene – e qui la formulazione della decisione rischia di essere quanto meno

³ Si tratta, peraltro, di un rilievo già formulato dalla Corte in altra occasione; cfr. [sentenza n. 185/2021](#) (qui non a caso richiamata, insieme alla più recente [n. 54/2024](#) che alla medesima fa rinvio), ove si parla di «riflessi, talvolta gravi, sulle capacità intellettive, di lavoro e di relazione di chi ne [*i. e. dalla dipendenza da gioco d'azzardo*] è affetto, e con ricadute negative altrettanto rilevanti sulle economie personali e familiari» (*Considerato in diritto*, punto 2; il corsivo è mio).



ambigua – non sia corretto imputare questo accadimento esclusivamente al «l'avvento di internet e il rapido aumento delle possibilità di gioco online», come invece si potrebbe pensare ad una lettura letterale del testo della pronuncia. Infatti, se certo questi fenomeni hanno dato un contributo in tale direzione, ben prima che il mercato online conoscesse la recente espansione si era già registrato un notevole incremento di quella che ancora la Consulta chiama, seppur con un termine escluso dallo stesso legislatore perché scientificamente non corretto⁴, ludopatia. Lo dimostra la stessa disposizione qui impugnata, che già nel 2012 affrontava il fenomeno, quando ancora il gioco online rappresentava una piccola parte della raccolta totale del settore, tanto è vero che, come noto, è solo dal 2020, a causa del *lockdown*, che il canale online ha superato quello fisico⁵. E ciò senza voler in ogni caso negare che effettivamente questa attività, laddove sia svolta in rete, si presenti come maggiormente pericolosa rispetto al rischio di generare dipendenza, per diversi elementi già messi in luce anche dall'Istituto superiore di sanità⁶, poiché è assai più facile per il giocatore proseguire senza sosta, perdendo la consapevolezza non solo del tempo che trascorre, ma anche del denaro che viene trasferito (in assenza, peraltro, di quella dimensione fisica che potrebbe almeno richiamare in qualche misura alla realtà)⁷. In questo senso, si spiega come anche la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia ammesso la compatibilità con il Trattato di normative restrittive sul gioco che adottino soluzioni diverse – e meno libertarie – nei confronti dei servizi offerti via web, come la stessa Consulta non manca di rilevare⁸.

⁴ Già in sede di conversione del d.l. impugnato, infatti, con la legge n. 96/2018 veniva utilizzato il termine più corretto di «disturbo da gioco d'azzardo».

⁵ Lo si evince da dati riportati nel [Libro blu 2022 dell'Agenzia per le Dogane e i Monopoli](#), 2023, 202 ss., che danno anche conto di come il sorpasso della raccolta in rete su quella fisica si sia poi consolidato, con un trend che è verosimile immaginare si sia mantenuto anche negli anni successivi, per i quali non disponiamo ancora di dati ufficiali, e si mantenga anche per il futuro.

⁶ Cfr. AA. VV., *Gioco d'azzardo nella popolazione adulta: studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale*, in AA. VV., *Gioco d'azzardo in Italia: ricerca, formazione e informazione*, Rapporto ISTISAN 19/28, Roma, 2019, spec. 47.

⁷ Quest'ultimo elemento è posto in luce da C. GRAZIANI, *Giochi e scommesse on line: profili pubblicistici*, in P. COSTANZO (a cura di), *Giochi e scommesse sotto la lente del giurista*, Genova, 2021, 223 ss., che parla al riguardo di una decontestualizzazione spazio-temporale, aggravata dalla possibilità di giocare in ogni momento e dovunque con una molteplicità di dispositivi.

⁸ Anche se, a ben vedere, con un richiamo non del tutto completo alla giurisprudenza unionale, essendo omessa una decisione a mio avviso assai rilevante come la sentenza 8 settembre 2010, causa C-46/08, *Carmen Media Group*, al cui par. 103 già si leggeva come «occorre rilevare che le caratteristiche proprie dell'offerta di giochi d'azzardo tramite Internet possono, in egual maniera, rivelarsi una fonte di rischi di natura differente e di maggiore entità in materia di tutela dei consumatori, e specialmente dei giovani e delle persone aventi una particolare inclinazione al gioco o predisposte allo sviluppo di tale inclinazione, in confronto ai mercati tradizionali di tali giochi. Oltre alla già menzionata mancanza di contatto diretto tra il consumatore e l'operatore, la facilità tutta particolare e la permanenza dell'accesso ai giochi proposti su Internet, nonché il volume e la frequenza potenzialmente elevati di una simile offerta a carattere internazionale, in un ambiente per di più caratterizzato



La parte centrale della motivazione, sulla quale mi pare opportuno sollevare alcuni rilievi critici, è tuttavia rappresentata dai punti 6.4 e 6.5 del *Considerato in diritto*, in cui si concentra l'argomentazione della Corte costituzionale.

In questi passaggi, se appare assolutamente condivisibile l'affermazione preliminare del giudice delle leggi in cui si fa riferimento alla «finalità legittima e meritevole di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e, più in generale, di tutela della salute», ciò su cui mi pare non si possa invece convenire è il primo argomento che la Corte richiama a sostegno della dichiarazione di illegittimità, ovvero la considerazione che il legislatore avrebbe equiparato fattispecie tra loro diverse, in violazione del principio di eguaglianza, per il fatto di sottoporre alla medesima sanzione due casi di differente disvalore: quello in cui il dispositivo venga utilizzato per finalità di gioco lecito, mediante operatori regolarmente autorizzati, e quello in cui, al contrario, attraverso il medesimo dispositivo, l'attività ludica si svolga su piattaforme illegali. Ora, questa posizione sembra aderire a un equivoco che attraversa in realtà la maggior parte della legislazione vigente in materia, ivi inclusa l'ultima riforma di cui al d. lgs. n. 41 del 2024, che introduce una disciplina specifica, per l'appunto, in materia di gioco online⁹, ovvero la convinzione che esistano forme di gioco¹⁰ "responsabile", non solo lecito, ma anche del tutto innocuo. In realtà, se è vero che il gioco illegale, in sé considerato, appare di maggiore gravità per il fatto di porsi in contrasto anche con l'ulteriore interesse costituzionale rappresentato dalla tutela dell'ordine pubblico, rispetto alla capacità di generare un'*addiction* comportamentale il gioco fruito attraverso piattaforme illecite è del tutto equiparabile a quello svolto attraverso forme di gioco autorizzate, di modo che, rispetto alla *ratio* del provvedimento impugnato, che la Corte stessa individua, come ho testé riferito, nella tutela della salute, le due fattispecie appaiono esattamente comparabili e di pari disvalore. Del tutto conforme a Costituzione, allora, e rispettosa del principio di uguaglianza mi pare la scelta legislativa, essendo il gioco lecito e quello illecito parimenti pericolosi per la salute del giocatore.

Altro argomento utilizzato dalla Corte che non convince pienamente riguarda la pretesa limitata efficacia della disposizione impugnata rispetto all'obiettivo che intenderebbe perseguire, con la conseguente irragionevolezza della stessa. Infatti, per quanto sicuramente sia vero quanto il Collegio osserva rispetto al fatto che le possibilità di accedere a piattaforme

dall'isolamento del giocatore, dall'anonimato e da un'assenza di controllo sociale, costituiscono altrettanti fattori idonei a favorire uno sviluppo della dipendenza dal gioco e delle spese eccessive legate a quest'ultimo e, di conseguenza, ad accrescere le conseguenze sociali e morali negative che vi si ricollegano, così come evidenziate da una costante giurisprudenza».

⁹ Sulla quale, volendo, S. SCAGLIARINI (a cura di), *Riordino del settore dei giochi, atto I: il nuovo decreto sul gioco a distanza*, Modena, 2024.

¹⁰ Mi riferisco, ovviamente, al gioco aleatorio con vincita in denaro, ovvero ciò che rientrerebbe nella definizione fornita dall'art. 721 cod. pen. ove non vi fossero disposizioni di deroga, essendo ben evidente che esistono forme di gioco con altre caratteristiche che si configurano non solo come innocue ma anche educative.



di gioco sono elevatissime e particolarmente ampie per chiunque, essendo sufficiente il possesso di uno strumento, come lo *smartphone*, che sostanzialmente tutti possiedono, non è men vero che la disponibilità presso un pubblico esercizio di un dispositivo atto ad accedere alla rete per praticare tale attività, rappresenta non solo una maggiore e ulteriore modalità di accesso ad essa, contribuendo perciò ad ampliare ulteriormente l'offerta di gioco, ma possa anche rappresentare in qualche misura una sollecitazione a farne uso. Ad avviso di chi scrive, pertanto, non sussiste quella pretesa sproporzione tra una modesta efficacia della misura e una rilevante limitazione della libertà di iniziativa economica; quest'ultima, semmai, deriva esclusivamente, come dicevo in precedenza, dal fatto che le previsioni di legge sanzionavano il possesso e la disponibilità in sé di un dispositivo, atto ad una molteplicità di usi, per la sola possibilità teorica di adibizione di esso a strumento di accesso al gioco.

Da ultimo, nemmeno il passaggio che la Corte costituzionale dedica alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea¹¹ sembra idoneo a mitigare il giudizio negativo che credo debba esprimersi sulla (motivazione della) pronuncia in oggetto. Le decisioni del giudice di Lussemburgo che vengono richiamate, infatti, altro non fanno che confermare la necessità di una proporzione tra misure restrittive della libertà di iniziativa economica e interessi costituzionali che si intendono proteggere, se ed in quanto rilevanti nella disciplina del gioco d'azzardo, condizione che, per quanto sinora argomentato, nel caso specifico a me pare pienamente rispettata. Anzi, mi pare che siano proprio le richiamate sentenze unionali ad avvalorare quanto sono venuto dicendo, per il fatto che in esse chiaramente si ammette la possibilità di introdurre una disciplina limitativa purché «risponda veramente all'intento di ridurre le occasioni di gioco», esattamente ciò che, come ho cercato di dimostrare, faceva la normativa impugnata.

3. La fine del gioco: un pericoloso precedente a favore del banco

Alla luce delle considerazioni finora esposte, penso si possa chiaramente dedurre quanto molte delle motivazioni utilizzate dalla Corte appaiano tanto ultronee rispetto all'obiettivo – ribadisco, in sé condivisibile – che il giudice delle leggi voleva raggiungere, quanto pericolose per il ricorso ad argomenti che sembrano fare da sponda ad un indirizzo di politica legislativa, che ormai da diversi anni e tanto più con il processo riformatore in corso si è andato consolidando, che va nella direzione di una liberalizzazione di tale attività e di un sua indiscriminata diffusione, ogniquale volta essa avvenga entro le maglie, peraltro sempre più larghe, dell'offerta lecita di gioco¹².

¹¹ Ovvero il punto 6.6 del *Considerato in diritto*.

¹² In merito a tale indirizzo assunto dal legislatore si veda G. SIRIANNI, *Il gioco pubblico dal monopolio fiscale alla regolamentazione nella crisi dello Stato sociale*, in *Dir. pubbl.*, 2012, 805 ss.; F. PIZZOLATO, *Mutazioni del potere*



Ad ogni buon conto, ciò che appare ora necessario domandarsi è quale possa, *rectius* debba, essere il seguito legislativo di questa [pronuncia](#). La stessa Corte costituzionale sembra essersi posta, assai blandamente, il problema, chiudendo la parte motiva della decisione con una frase che suona come un – peraltro piuttosto vago, e quindi verosimilmente inefficace – auspicio rivolto al legislatore rispetto all'introduzione di ulteriori misure di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo (ovviamente, nella prospettiva del Collegio, maggiormente allineati al dettato costituzionale)¹³. In effetti, a mio giudizio, sarebbe non solo auspicabile, ma necessario un rapido intervento legislativo, magari approfittando della delega introdotta con la legge n. 111 del 2023 (ovvero la cd. delega fiscale), la quale non solo attribuisce al Governo la possibilità di adottare decreti correttivi (come potrebbe essere, nel nostro caso, rispetto al d. lgs. n. 41 del 2024 già citato), ma il cui art. 15 attende ancora una propria attuazione per quanto riguarda il gioco fisico, riforma su cui legislatore sembra essere maggiormente in affanno, anche per la difficoltà di raggiungere un accordo con le Regioni¹⁴, e che si potrà giovare della proroga di dodici mesi del termine di scadenza della delega, recentemente introdotta con il d.d.l. AS 1591, che al momento in cui scrivo è stato approvato in via definitiva dalle Camere ed attende la promulgazione del Capo dello Stato.

Nel merito, tale intervento del legislatore potrebbe avere ad oggetto l'introduzione di una misura analoga a quella caducata dalla [Corte costituzionale](#), ma con una migliore formulazione, che ne garantisca la conformità alla Carta fondamentale. Per la precisione, il legislatore potrebbe a mio avviso stabilire: a) il divieto di porre a disposizione, negli esercizi pubblici, quei dispositivi, quali i già citati *totem*, utilizzabili unicamente per la fruizione dell'offerta di gioco; b) l'obbligo per il gestore, allorché intenda rendere disponibili agli utenti dispositivi atti genericamente alla navigazione in rete, di dotarli di misure tecniche informatiche in grado di inibire l'accesso alle piattaforme di gioco, magari rinviando ad un decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro un termine breve, la determinazione puntuale di esse.

Sono naturalmente ben consapevole che i provvedimenti finora approvati dall'attuale legislatore vanno in realtà nella preoccupante direzione opposta del progressivo smantellamento delle (poche e nemmeno così drastiche) misure di prevenzione dell'azzardo

economico e nuove immagini della libertà, in [Costituzionalismo.it](#), 3/2017, 15 ss.; M. ROSPI, *Il nuovo assetto costituzionale della materia di giochi e scommesse tra competenza dello Stato e competenza delle Regioni e degli altri Enti locali alla luce del principio di proporzionalità*, in [federalismi.it](#), 2020, 171 ss.; M. PERINI, *Evoluzioni normative*, cit., 598 ss.; F. SAVASTANO, *Una nuova disciplina per il gioco d'azzardo e le scommesse sportive. riflessioni a partire dal riordino del comparto online, operato con d. lgs. 41 del 2024*, in [Rivista AIC](#), n. 3/2024, spec. 44 ss.; nonché, volendo, P. MINCIOTTI, S. SCAGLIARINI, "Al gioco si conosce il galantuomo". Per una critica della regolazione attuale in tema di gioco d'azzardo, in *Pol. dir.*, n. 1-2/2025, 69 ss.

¹³ Testualmente, «Spetta al legislatore l'adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia».

¹⁴ Della quale dà notizia A. M. MIRA, *Con la riforma dell'azzardo vedremo le sale slot accanto a chiese e oratori*, in *Avvenire*, 26 gennaio 2025.



patologico vigenti nella legislazione statale. Dal d. lgs. n. 41 del 2024, che, a tacer d'altro, ha ristretto e di fatto vanificato il divieto di pubblicità del gioco contenuto nello stesso decreto legge che in questa sede era oggetto di impugnazione¹⁵, alla legge di bilancio 2025, che ha abrogato il Fondo per il gioco d'azzardo patologico e soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo¹⁶, fino al più recente d.d.l. AS 1591, mediante il quale, pochi giorni dopo il deposito in cancelleria della pronuncia qui commentata, nei criteri contenuti all'interno della delega fiscale, alla «diminuzione dei limiti di giocata» è subentrata la mera e più neutra «revisione» degli stessi ed è stata rimossa la previsione di un aggravamento delle sanzioni in relazione al gioco online, gli indizi nel senso poc'anzi indicato sono gravi, precisi e concordanti.

Né mi paiono infondati i timori di chi ha evidenziato come il *timing* della decisione, che giunge, come accennavo, nel momento in cui si sta discutendo proprio della revisione della disciplina del gioco su rete fisica¹⁷, la renda ancor più pericolosa, poiché sembra, al contempo, per un verso, legittimare una commistione tra gioco fisico e a distanza che può indurre un aumento esponenziale delle occasioni di accesso ad esso in luogo di limitarle, mentre, per altro verso, potrebbe rappresentare un ulteriore argomento per indurre taluno ad attaccare, sul piano politico, anche le misure poste in essere da Regioni ed enti locali (tra cui paradigmatico è il cd. distanziometro¹⁸) volte a contenere la capillare diffusione del gioco¹⁹.

In questo desolante contesto, pur tuttavia, [la sentenza](#) della Corte costituzionale, per quanto criticabile, nell'aprire ad un intervento del legislatore e nel sottolineare la piena

¹⁵ Il punto è evidenziato, tra gli altri, da V. SCARABBA, *Lo sfruttamento imprenditoriale su larga scala del gioco e le sue regolazioni nella prospettiva costituzionale: profili di attualità*, in S. SCAGLIARINI (a cura di), *Riordino del settore dei giochi, atto I: il nuovo decreto sul gioco a distanza*, cit., spec. 78 ss.; e, volendo, S. SCAGLIARINI, *Il nuovo decreto sui giochi online: quale tutela per il giocatore?*, ivi, spec. 35 ss.

¹⁶ In tema, sia consentito il rinvio a P. MINCIOTTI, S. SCAGLIARINI, *Il frettoloso addio al contrasto dell'azzardo patologico*, in [lavoce.info](#), 24 gennaio 2025.

¹⁷ È questa la posizione espressa dal sociologo Maurizio Fiasco, Presidente dell'Associazione ALEA, nell'intervista di I. DIOGUARDI, *Se la Corte costituzionale offre una sponda all'azzardo*, in *Vita*, 16 luglio 2025, ove egli afferma che «questa sentenza arreca un *vulnus* allo sforzo di separare dai luoghi e dagli orari della vita quotidiana la pratica del gioco d'azzardo, che è l'unico modo per regolamentarlo. Riaffermando la possibilità di mettere dei terminali ovunque e sempre, si produce una falla alla quale ne seguiranno altre».

¹⁸ Ovvero la fissazione di una distanza minima tra esercizi nei quali si svolge attività di gioco e luoghi considerati sensibili, in quanto normalmente frequentati da persone vulnerabili, come minori, anziani, ecc.

¹⁹ Le linee generali del percorso, normativo e giurisprudenziale, che ha ad oggetto le misure adottate dagli enti territoriali per tentare di contenere il fenomeno del gioco patologico, sono ricostruite, tra i tanti, da G. MAROTTA, *Gli interventi di contrasto del disturbo da gioco d'azzardo (DGA): analisi della normativa e della giurisprudenza*, in [Corti supreme e salute](#), 2019, 163 ss.; V. SCARABBA, [Spunti di indagine e di riflessione sulle e dalle misure comunali e regionali di contrasto "totale" al gioco d'azzardo \(e alla pandemia\) nella prospettiva costituzionale](#), in [Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Studi](#), 2020; nonché, volendo, S. SCAGLIARINI, *Stato, Regioni ed enti locali di fronte al gioco d'azzardo patologico. Un aggiornamento in tempo di pandemia*, in S. VANTIN (a cura di), *I pericoli del gioco d'azzardo nell'era digitale*, Torino, 2021, pp. 3 ss.



legittimità e doverosità di misure di lotta alla dipendenza da gioco, potrebbe pur sempre offrire l'occasione per riflettere nuovamente sulla necessità di adottare una legislazione in materia che si ispiri ad un bilanciamento di interessi con il quale, pur non limitando modo sproporzionato ed eccessivo la libertà di iniziativa economica degli operatori, si possa però offrire la maggior tutela possibile contro quel grave problema di salute pubblica rappresentato dal gioco d'azzardo patologico.